

# **STATUTO**

## **DEL**

### **"REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO Associazione Sportiva Dilettantistica"**

*Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2023*

---

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione - Scopo - Durata**

1.1 Il "REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO Associazione Sportiva Dilettantistica" (d'ora innanzi per brevità il "**Circolo**"), fondata nel 1872, è una associazione con personalità giuridica senza fini di lucro, avente per scopo l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e amatoriali, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline del canottaggio, della vela, del tennis, del padel, del nuoto e delle altre discipline sportive autorizzate dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni e delibere del CONI e del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1.2 Al solo scopo di finanziare e supportare le proprie attività sportive, il Circolo potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui al precedente punto 1.1, nel rispetto e secondo criteri e limiti definiti dall'art. 9 del D.Lgs. n.36/2021 e dalle relative normative di attuazione, esecuzione e modifica, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- gestione di impianti e strutture sportive;
- cessione di articoli e materiali sportivi;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- svolgimento di attività promo pubblicitarie, rapporti di sponsorizzazione, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- promozione e pubblicizzazione della propria attività e immagine; studi e ricerche di mercato;
- compimento di operazioni mobiliari e immobiliari, con la facoltà di contrarre mutui e finanziamenti in genere, all'uopo concedendo le opportune garanzie;
- assunzione di quote e interessenze in associazioni, società, imprese ed enti aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio.

Il Circolo potrà altresì beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali che europee.

1.3 Il Circolo è affiliato alla Federazione Italiana Canottaggio, alla Federazione Italiana Vela, alla Federazione Italiana Tennis e Padel, alla Federazione Italiana Nuoto e ad altre Federazioni per le discipline sportive diffuse tra i Soci.

1.4 Il Circolo conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del CONI e delle Federazioni sportive nazionali cui è affiliato.

1.5 Il Circolo è associazione apolitica. Svolge e promuove attività culturali e in difesa dell'ambiente. Il Circolo svolge inoltre funzioni didattiche, educative e sociali a favore di adolescenti, dei giovani e dei diversamente abili, avviandoli alla pratica delle discipline sportive.

1.6 La durata del Circolo è illimitata.

## **Articolo 2**

### **Sede legale e altre sedi**

2.1 La Sede Legale del Circolo è nella Casa di Ripetta, in Roma Lungotevere in Augusta n.28, C.A.P. 00186, della quale è parte integrante il galleggiante San Giorgio, ancorato a valle di Ponte Margherita

2.2 Per lo svolgimento delle sue attività, il Circolo dispone di altre sedi a carattere sportivo, come deliberate dall'Assemblea dei Soci; attualmente:

- la sede velica di Anzio in Riviera Zanardelli n.101;
- gli impianti sportivi dell'Acqua Acetosa in Lungotevere dell'Acqua Acetosa s.n.c., compresi i galleggianti ancorati in fregio agli stessi.

## **Articolo 3**

### **Fonti normative**

Il Circolo è retto dal presente Statuto, nonché dalle delibere e dai Regolamenti adottati dagli Organi Sociali.

## **Articolo 4**

### **Colori Sociali e Bandiere**

4.1 I colori sociali sono: il bianco, il turchino ed il rosso.

4.2 La Bandiera e lo Stemma Sociali si fregiano della Stella d'Oro al Merito Sportivo, conferita dal CONI nel giugno dell'anno 1967 e del collare d'Oro al Merito Sportivo, conferito dal CONI nel marzo dell'anno 2002.

## **Articolo 5**

### **Requisiti individuali, doveri e diritti del Socio**

5.1 Possono essere ammessi a far parte del Circolo i cittadini italiani o stranieri, di sesso maschile che abbiano requisiti di rettitudine morale e civile.

5.2 Ogni Socio ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.3 E' dovere del Socio:

- improntare il proprio comportamento al rispetto della legge e dell'ordinamento dello Stato;
- rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere assunte dagli organi sociali;
- instaurare con i Consoci rapporti di amicizia e, comunque, di corretta convivenza;
- partecipare attivamente, nei limiti imposti dai doveri verso la famiglia e il lavoro, alla vita sociale, in particolare rendendosi disponibile ad assumere incarichi all'interno del Circolo;
- partecipare alle Assemblee del Circolo, dando così il proprio contributo alle scelte che ne regolano la vita;
- adempiere puntualmente alle obbligazioni di natura economica e finanziaria di cui agli articoli 10 e 11.

## **Articolo 6**

### **Il Corpo sociale**

6.1 Il Corpo sociale è costituito dai Soci che si distinguono nelle seguenti categorie:

- Effettivi, che a loro volta possono essere:

- a) Ordinari
  - b) Vitalizi
  - c) Fondatori
  - d) Benemeriti
- Onorari

6.2 I Soci Effettivi hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti.

6.3 I Soci Effettivi si distinguono in:

a) Ordinari

a.1 Sono Soci Ordinari coloro che ottengano l'ammissione al Circolo secondo le modalità stabilite nel successivo Art. 13.

a.2 Il numero dei Soci Ordinari è indeterminato salva diversa statuizione dell'Assemblea.

a.3 L'età minima per l'ammissione al Circolo con la qualifica di Socio Ordinario è di anni 14.

b) Vitalizi

b.1 Sono Soci Vitalizi i Soci Effettivi i quali, avendo raggiunto il 50° anno di età, abbiano corrisposto, dopo averne fatto domanda al Consiglio Direttivo, la quota stabilita dall'Assemblea.

b.2 I Soci Vitalizi non hanno diritto al rimborso della quota versata per assumere tale qualifica.

b.3 Il Consiglio Direttivo può ammettere nuovi Soci Vitalizi solo qualora l'ammissione non comporti il superamento del rapporto di un decimo fra Soci Vitalizi e Soci Effettivi.

c) Fondatori

Sono Soci Fondatori i Soci Effettivi che alla data dell'Assemblea Straordinaria del 31 marzo 1965, hanno integralmente versato, entro il 20 dicembre 1967, i contributi di loro spettanza stabiliti dall'Assemblea stessa per far fronte alle necessità di carattere straordinario del Circolo.

d) Benemeriti

d.1 Sono Soci Benemeriti i Soci Effettivi che abbiano compiuto 50 anni di appartenenza al Circolo, nonché coloro che abbiano versato al Circolo, a titolo di donazione, un contributo economico stabilito dall'Assemblea da destinare alle esigenze particolari del Circolo.

d.2 L'ammontare minimo di tale contributo speciale è stabilito dall'Assemblea dei Soci.

d.3 I Soci Benemeriti possono fregiarsi di uno speciale distintivo.

d.4 Sono altresì Soci Benemeriti coloro che vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in quanto si siano particolarmente distinti, con i colori sociali, in competizioni sportive di importanza nazionale o internazionale, o per altri meriti eccezionali nei confronti del Circolo.

6.4 I Soci Effettivi che dichiarino per iscritto di risiedere o lavorare stabilmente fuori dalla provincia di Roma per non meno di un anno vengono dichiarati Soci Assenti dal Consiglio Direttivo, con effetto dalla data della comunicazione.

6.5 Ai Soci Assenti è consentito, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, di frequentare i locali sociali per un periodo massimo di trenta giorni l'anno; venendo meno le ragioni dell'assenza prima della sca-

denza dell'anno, essi saranno tenuti al pagamento della quota ordinaria del trimestre in corso.

6.6 Sono Soci Onorari coloro che vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in riconoscimento di particolari meriti verso il Circolo o per elevato prestigio personale. Essi hanno tutti i diritti dei Soci Effettivi, compreso l'elettorato attivo e passivo.

6.7 Sono Soci Onorari di diritto: il Sindaco di Roma ed il Presidente della Regione Lazio, limitatamente alla durata del loro mandato.

#### **Articolo 7**

##### **Familiare di Socio**

7.1 Possono far parte della categoria dei Familiari di Socio le mogli, o le conviventi stabili, e le figlie di età maggiore agli anni 14 dei Soci Effettivi.

7.2 I Familiari di Socio vengono ammessi a far parte di tale categoria per la durata di almeno un anno e senza alcuna quota di ammissione, a seguito di richiesta scritta del Socio Effettivo e di delibera del Consiglio Direttivo.

7.3 Il Familiare di Socio ha diritto di frequentare le Sedi del Circolo ed a utilizzarne i relativi impianti, servizi ed attrezzature, con le sole limitazioni espressamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

7.4 L'iscrizione a tale categoria cessa per provvedimento del Consiglio Direttivo, qualora motivi di opportunità lo richiedano, ovvero su richiesta o per dimissioni del Socio Effettivo, ma non viene meno in caso di morte del medesimo.

#### **Articolo 8**

##### **Inviti Temporanei**

8.1 Possono essere invitati a frequentare temporaneamente il Circolo, con delibera unanime del Consiglio Direttivo:

- i membri del Corpo Diplomatico o Funzionari equiparati;
- i cittadini italiani o stranieri di particolare prestigio temporaneamente presenti a Roma o ad Anzio;
- i cittadini italiani o stranieri che ricoprono particolari e prestigiosi incarichi, ivi compresi i Presidenti dei Circoli gemellati, limitatamente alla durata del loro incarico, di cui all'art. 30;

8.2 L'invito, per avere efficacia, deve essere sottoscritto per adesione dal destinatario nel quale dichiara di accettare lo Statuto, i Regolamenti interni e le Delibere approvate dagli Organi sociali e di impegnarsi a rispettarli.

8.3 I destinatari di un invito temporaneo hanno diritto di frequentare le sedi del Circolo e di utilizzarne i relativi impianti, servizi ed attrezzature.

8.4 Il Consiglio Direttivo può stabilire, di volta in volta, l'entità della quota mensile che i destinatari di un invito temporaneo devono corrispondere, quota che comunque non potrà essere superiore ad un dodicesimo della quota sociale annuale corrisposta dai Soci Effettivi.

8.5 Su richiesta del destinatario dell'invito, il passaggio a Socio Effettivo avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo, su preventivo parere conforme del Collegio dei Probiviri.

8.6 I destinatari degli inviti a frequentare temporaneamente il Circolo, in qualsiasi momento possono comunicare di non intendere più usufruire di tale invito, con effetto dalla fine del mese di presentazione della predetta comunicazione.

## **Articolo 9**

### **Atleti del Circolo**

9.1 Il Consiglio Direttivo può ammettere quali Atleti del Circolo persone che abbiano l'età minima prescritta dalle relative Federazioni Nazionali che regolano l'attività agonistica dello sport praticato e che si impegnino a partecipare a gare sportive esclusivamente con i colori sociali.

9.2 La qualifica di Atleta del Circolo è limitata all'annata sportiva per la quale è stata riconosciuta; permanendo le condizioni che l'hanno determinata, il Consiglio Direttivo, può rinnovarla di anno in anno.

9.3 Gli Atleti del Circolo possono frequentare i locali sociali con le sole limitazioni previste dai regolamenti interni.

9.4 Gli Atleti del Circolo di sesso maschile che abbiano conseguito, con i colori sociali, rilevanti affermazioni sportive in campo nazionale od internazionale e che si impegnino a continuare a gareggiare con i colori sociali, possono essere ammessi alla categoria dei Soci Effettivi Ordinari, a seguito di loro domanda controfirmata per adesione dal Direttore sportivo di riferimento, senza il pagamento della tassa di ammissione, con delibera unanime del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 10**

### **Quota sociale annuale**

10.1 I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo e dei servizi utilizzati (impianti sportivi, quote ospiti, etc.).

10.2 I Soci sono responsabili in solido dei pagamenti dovuti dal o dai propri Familiari di Socio.

10.3 La quota sociale annua per i Soci Effettivi Ordinari è soggetta alle seguenti variazioni:

- riduzione sino alla metà per i Soci al di sotto di 30 anni;
- riduzione sino a due terzi per i figli di Soci al di sotto di 30 anni;
- riduzione del 20% per i Soci che abbiano compiuto 75 anni di età ed abbiano almeno dieci anni di appartenenza al Circolo;
- riduzione del 50% per i Soci che abbiano compiuto 75 anni di età ed abbiano almeno venticinque anni di appartenenza al Circolo.

10.4 Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, variazioni ai limiti di età su riportati a ragione della composizione anagrafica del corpo sociale ed alla politica di sviluppo del Circolo.

10.5 I riferimenti all'età del Socio sono da intendersi a partire dal 1° gennaio dell'anno di compimento dell'età. Tale disposizione vale per tutte le disposizioni statutarie.

10.6 La quota sociale annuale è posta in pagamento in quattro rate trimestrali uguali a partire dal giorno 15 del mese di inizio di ciascun trimestre (15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre).

10.7 Sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale i Soci vitalizi, i Soci benemeriti che abbiano compiuto 75 anni di età, i Soci onorari, gli Atleti del Circolo.

10.8 La quota sociale annuale dovuta dai Soci Assenti e dai Familiari di Socio è pari alla metà della quota fissata per i Soci Effettivi Ordinari, tranne che per le figlie di Socio per le quali è ridotta a un terzo sino al compimento dei 30 anni di età.

10.9 I Soci Effettivi Ordinari, nominati tali sulla base dell'ultimo comma dell'articolo 9, sino a quando gareggiano per il Circolo in competizioni nazionali od internazionali sono soggetti al pagamento di una quota ridotta al cinque per cento.

### **Articolo 11**

#### **Contributi speciali**

11.1 Al fine di fronteggiare oneri di carattere straordinario, l'Assemblea può deliberare contributi speciali, sia a fondo perduto che rimborsabili, al pagamento dei quali sono tenuti nella stessa misura tutte le categorie dei Soci Effettivi, fatto salvo quanto segue:

- sono ridotti al 50% per i Soci che non abbiano superato il 30° anno di età,
- sono ridotti del 20% per i Soci che abbiano compiuto 75 anni di età ed abbiano almeno dieci anni di appartenenza al Circolo;
- sono ridotti del 50% per i Soci che abbiano compiuto 75 anni di età ed abbiano almeno venticinque anni di appartenenza al Circolo
- non sono dovuti:

o dai figli di Soci che non abbiano superato il 30° anno di età;

o dai Soci che abbiano compiuto 75 anni di età ed abbiano almeno quaranta anni di appartenenza al Circolo;

o dai Soci che abbiano compiuto 80 anni di età e abbiano almeno trenta anni di appartenenza al Circolo.

11.2 Sono in ogni caso esentati dal pagamento dei contributi speciali: i Soci benemeriti che abbiano compiuto 75 anni di età, i Soci Onorari, i Familiari di Socio, gli Atleti del Circolo, I Soci Effettivi Ordinari, nominati tali sulla base dell'ultimo comma dell'articolo 9.

11.3 Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea con all'Ordine del giorno l'approvazione di contributi speciali, variazioni ai limiti di età di cui al comma 1 in ragione della composizione anagrafica del corpo sociale ed alla politica di sviluppo del Circolo.

11.4 I contributi non a fondo perduto sono rimborsati secondo modalità, termini e condizioni stabiliti di volta in volta dall'Assemblea che li ha deliberati e/o dagli eventuali Regolamenti predisposti a tal fine dal Consiglio Direttivo su delega dell'Assemblea stessa.

### **Articolo 12**

#### **Principio di solidarietà**

In adesione ai principi di solidarietà che presiedono alla vita del Circolo, il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, potrà sospendere per un periodo di tempo determinato od indeterminato dal versamento della quota associativa e/o degli eventuali contributi speciali, il Socio per il quale sussistano motivi oggettivi di particolare rilevanza morale ed umana.

### **Articolo 13**

#### **Procedura per l'ammissione di nuovi Soci**

13.1 La procedura di ammissione di nuovi Soci Effettivi Ordinari è regolata dalle presenti norme:

a) chi desidera entrare a far parte del Circolo deve farne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, professionali e fotografia in formato digitale sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali, in

particolare la funzione arbitrale assegnata dallo Statuto al Collegio dei Proviviri e la possibilità di pubblicare i nominativi dei Soci dichiarati morosi sul sito riservato del Circolo di cui all'articolo 15;

b) la domanda di ammissione al Circolo deve essere controfirmata da due Soci presentatori con almeno cinque anni di anzianità di Socio Effettivo, con la quale attestano la conoscenza diretta dell'aspirante Socio, la sua attività, il possesso di requisiti di rettitudine morale e civile che ne consentano la ammissione al Circolo;

c) la domanda di ammissione, dopo essere stata inserita dalla Segreteria nell'elenco cronologico delle domande, viene trasmessa al Consigliere Segretario che la porta alla approvazione del primo Consiglio Direttivo utile;

d) ottenuta l'approvazione del Consiglio Direttivo, il Consigliere Segretario:

- ne dà immediata comunicazione all'aspirante Socio a mezzo di posta elettronica nella quale lo autorizza, da quel giorno, a frequentare i locali sociali.

- provvede a darne notizia ai Soci mediante affissione nelle bacheche delle Sedi e per posta elettronica, specificando il termine di 15 giorni per proporre osservazioni da comunicare al Collegio dei Proviviri;

- provvede ad inviare la domanda al Collegio dei Proviviri affinché ne curi il prosieguo dell'istruttoria;

e) nel corso dell'istruttoria i Soci presentatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste dal Collegio dei Proviviri mentre tutti i Soci potranno far pervenire allo stesso collegio, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della notizia da parte del Consigliere Segretario, eventuali informazioni o osservazioni sull'aspirante Socio;

f) il Collegio dei Proviviri, decorsi quindici giorni dall'affissione, promuove un incontro con l'aspirante Socio accompagnato dai suoi presentatori e, tenuto anche conto delle eventuali osservazioni ad esso pervenute da parte dei Soci, decide se accettare o meno la domanda di ammissione;

g) nel caso di decisione positiva ne dà comunicazione alla Segreteria che predispone una scheda con la lista dei nomi dei candidati seguiti dai nomi dei Soci proponenti e due caselle contrassegnate una dalla parola "SI", da barrare se si vuole dare l'assenso all'ammissione e l'altra dalla parola "NO" da barrare se si vuole negare l'assenso all'ammissione. Nel caso nessuna casella venga riempita, si considera come voto favorevole all'ammissione;

h) le schede vengono quindi spedite ai Soci dalla segreteria per posta elettronica all'indirizzo referendum@RCCTevereremo.it o, su richiesta, consegnate a mano ai Soci nelle portinerie delle sedi di Ripetta e dell'ISA, previa firma su apposito registro che ne consenta l'identificazione;

i) ogni Socio può riempire solo una scheda che può restituire alla Segreteria per posta elettronica all'indirizzo sopra elencato a cui ha accesso solo il Consigliere Segretario, o inserirla nell'urna posizionata nelle portinerie;

j) non sono ammesse deleghe e ciascun Socio ha diritto ad un solo voto;

k) al raggiungimento del numero di votanti di almeno il 20% del Corpo sociale, esclusi dal conteggio i Soci dimissionari, il Consigliere Segretario ritira le urne contenenti le schede con i registri di portineria, verifica che i Soci iscritti nei registri non abbiano inviato una scheda anche per mail, in caso contrario annulla la scheda ricevuta per mail, quindi, alla presenza di un altro Consigliere e di un Socio, effettua nei locali del Circolo il conteggio dei voti tenendo presente che ogni voto contrario ha valore triplo. In caso di parità il candidato non si considera ammesso;

l) al termine dello spoglio viene redatto e sottoscritto il verbale di votazione;  
m) l'esito della votazione è comunicato ai candidati direttamente dal Presidente;

n) l'ammissione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo Socio della quota di ammissione, delle quote sociali annuali e dei contributi speciali a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione di approvazione della domanda da parte del Consigliere Segretario.

13.2 Un candidato non ammesso può presentare una seconda domanda solamente dopo due anni dallo scrutinio della votazione sulla prima domanda. La nuova domanda dovrà essere controfirmata da quattro Soci effettivi in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

13.3 Sulle domande di ammissione, conformi a quanto prescritto sopra nel comma 1) e presentate da figli di Soci Effettivi di età inferiore a trenta anni delibera il Consiglio Direttivo, omessa ogni altra procedura.

#### **Articolo 14**

##### **Dimissioni da Socio**

14.1 Le dimissioni da Socio hanno effetto dal 31 dicembre dell'anno nel quale sono presentate, purché siano state comunicate al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre con lettera consegnata alla Segreteria del Circolo, che ne darà ricevuta, dopo averla protocollata, oppure con lettera raccomandata a.r. oppure per posta elettronica con avviso di lettura.

14.2 I Soci dimissionari conservano il diritto di utilizzare i servizi posti a disposizione dei Soci da parte del Circolo sino al 31 dicembre, ma perdono quello di partecipare all'Assemblea dei Soci e i diritti elettivi attivi e passivi.

14.3 I Soci dimissionari possono ritirare le dimissioni entro il termine del 31 dicembre soltanto qualora non abbiano ricevuto comunicazione, anche per posta elettronica, della loro accettazione con delibera del Consiglio Direttivo, assunta con la maggioranza di due terzi

14.4 Le dimissioni presentate da un Socio che riveste incarichi elettivi comportano la decadenza immediata dalla carica.

14.5 Le dimissioni inviate oltre il predetto termine, avranno effetto al 31 dicembre dell'anno successivo.

14.6 I Soci dimissionari, per essere riammessi, devono osservare la procedura di cui all'art. 13.

#### **Articolo 15**

##### **Procedura per la messa in mora dei Soci**

15.1 Trascorso il termine stabilito per il pagamento, i Soci non in regola con il versamento delle quote sociali, degli eventuali contributi straordinari, delle sanzioni pecuniarie, degli addebiti per danni arrecati al materiale Sociale e di qualsiasi altra somma dovuta, anche per servizi, sono sollecitati con posta elettronica, ad estinguere il debito.

15.2 Ai Soci che non estinguono il loro debito nei quindici giorni successivi al primo sollecito, viene inviato un secondo sollecito, sempre con posta elettronica, con l'estratto conto dettagliato con il totale del suo dare.

15.3 Ai Soci in ritardo con i pagamenti sono addebitati gli interessi legali maggiorati di cinque punti, dalla data in cui le predette quote e contribuzioni erano dovute sino al momento dell'effettuato pagamento del debito.

15.4 I Soci che nei quindici giorni successivi al secondo sollecito non provvedano al saldo del loro debito potranno essere dichiarati morosi dal

Consiglio Direttivo e da quel momento non potranno più frequentare i locali sociali. La comunicazione della sanzione della morosità va comunicata al Socio con raccomandata AR o a mano.

15.5 Trascorso un mese dalla comunicazione di cui al punto 15.4, il Socio dichiarato moroso che non abbia ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto potrà essere radiato dall'Albo dei Soci dal Consiglio Direttivo, fermo restando il suo obbligo di estinguere il debito verso il Circolo.

15.6 La dichiarazione di morosità, se recidiva, costituisce comportamento sanzionabile ai sensi del successivo Art. 25.

15.7 La dichiarazione di morosità è pubblicata sul sito del Circolo nell'area riservata ai soli Soci.

## **Articolo 16**

### **Comunicazione tra Soci e Circolo**

16.1 I Soci sono tenuti a comunicare alla Segreteria del Circolo l'indirizzo a cui recapitare la corrispondenza, il numero di telefono (fisso o mobile) e indirizzo di posta elettronica, ed ogni successiva variazione, al fine di consentire l'utilizzo di mezzi di comunicazione e convocazione elettronici, restando responsabili di ogni disagio dovuto al mancato o errato adempimento.

16.2 Le comunicazioni ai Soci da parte del Circolo, comprese le convocazioni degli Organi sociali e le comunicazioni personali, avvengono a mezzo di posta elettronica, con avviso di ricevimento, salvo quanto previsto all'articolo 15.4.

16.3 I Soci possono richiedere alla segreteria del circolo, motivando la richiesta, di ricevere le comunicazioni in forma cartacea.

## **Articolo 17**

### **Organi Sociali - Durata - Limiti di eleggibilità - Cooptazione - Decadenza**

17.1 Sono Organi Sociali: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Giurì d'Onore.

17.2 Tutte le cariche sociali sono riservate ai soci e sono onorarie.

17.3 La durata degli Organi Sociali elettivi è di tre anni e scadono tutti congiuntamente alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.

17.4 Stessa scadenza hanno anche i singoli componenti eletti nel corso del triennio, per dimissioni o altra causa.

17.5 I membri degli Organi sociali elettivi sono rieleggibili consecutivamente solo per un ulteriore mandato nello stesso organo sociale.

17.6 Qualora l'elezione di un componente di un organo sociale o di un intero organo sociale sia intervenuta - per qualsiasi motivo - nel corso di un mandato, tale elezione viene considerata ai fini del divieto di rieleggibilità alle cariche sociali per più di due mandati consecutivi, solo se la durata della carica sia stata superiore alla metà del mandato.

17.7 Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli per cooptazione, su proposta del Presidente, dandone immediata comunicazione.

17.8 I membri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea utile che provvede all'integrazione dell'Organo Sociale, con votazione a maggioranza dei voti espressi.

17.9 Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente o nel caso di contemporanee dimissioni o cessazioni dalla carica di almeno quattro tra Vice Presidente e Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade.

17.10 I membri non dimissionari rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea per la rielezione che deve essere convocata entro sessanta giorni.

17.11 In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di componenti il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti subentrano i supplenti in ordine di numero di voti riportati. I membri supplenti vengono integrati con i primi non eletti nella carica.

17.12 Nel caso di contemporanee dimissioni o cessazioni dalla carica della maggioranza dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, i rispettivi Collegi decadono e si procede alle elezioni ai sensi dell'articolo 32.

## **Articolo 18**

### **Assemblea**

18.1 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è costituita dai Soci non dimissionari e in regola con il pagamento delle quote sociali, dei contributi speciali e di quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, al Circolo, nonché dai Soci Onorari, secondo le norme del presente Statuto; le deliberazioni assunte in Assemblea vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

18.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Circolo o su richiesta scritta di almeno il 10% dei Soci aventi diritto a parteciparvi ai sensi dell'articolo 18.1.

18.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o dal Vice Presidente o da un Socio designato dall'Assemblea.

18.4 Il verbale di ciascuna Assemblea è redatto dal Consigliere Segretario o da un Socio designato dall'Assemblea stessa.

18.5 Il Segretario del Circolo, almeno dodici giorni prima della data dell'Assemblea, - ovvero trenta in caso di Assemblea con all'ordine del giorno l'elezione delle cariche sociali - deve pubblicare, con affissione nei locali sociali, l'avviso contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno; entro lo stesso termine deve altresì comunicare o inviare l'avviso a tutti i Soci con le forme di cui al precedente art. 16.

18.6 I Soci, in numero non inferiore al 10% degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'articolo 18.1, possono chiedere al Presidente del Circolo che l'argomento dagli stessi proposto venga inserito all'ordine del giorno della prima Assemblea.

18.7 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno entro fine aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro fine novembre per l'approvazione del bilancio preventivo; è ammesso uno slittamento sino al primo giovedì del mese successivo.

18.8 L'Assemblea ordinaria:

A) determina l'indirizzo generale del Circolo;

B) approva, con l'astensione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, il bilancio consuntivo ed il preventivo;

C) elegge, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri e nomina i Presidenti Onorari ed i Soci Onorari;

D) determina la quota di ammissione e le quote sociali annuali per le varie categorie dei Soci;

E) delibera l'apertura di nuove sedi;

F) delibera i contributi speciali;

G) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo quelli di competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria che sono: i) modifiche dello Statuto; ii) scioglimento del Circolo, trasformazione o fusione con altri Enti; iii) la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento.

18.9 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualora il numero dei presenti, in proprio e per delega, sia superiore al 10% dei Soci aventi diritto, e delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo che per l'elezione degli organi sociali.

18.10 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualora il numero dei presenti, in proprio e/o per delega, sia superiore al 25% dei Soci aventi diritto, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei voti espressi, salvo quanto previsto all'articolo 36 per lo scioglimento del Circolo.

18.11 Ai fini dei quorum deliberativi non sono computati come voti espressi le astensioni e le schede bianche, salvo quanto previsto all'articolo 31.

18.12 Il Socio che si allontana dall'Assemblea dopo la costituzione della stessa, non può rilasciare delega e non è considerato presente ai fini della validità delle delibere successivamente assunte.

18.13 Le deliberazioni si prendono di regola in modo palese, salvo che l'Assemblea stessa decida per lo scrutinio segreto.

18.14 Non si potranno prendere deliberazioni su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

18.15 Il Socio può partecipare all'Assemblea rilasciando ad altro Socio una delega conferita per iscritto.

18.16 Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

18.17 L'istituto della delega non è valido per l'elezione dei membri degli Organi Sociali per le quali vale quanto previsto dall'articolo 33.

## **Articolo 19**

### **Il Presidente**

19.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza del Circolo, convoca e può presiedere le Assemblee, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Consiglio Direttivo, e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea con i poteri di cui all'articolo 19.3.

19.2 Il Presidente convoca a sua discrezione il Consiglio Direttivo.

19.3 Il Presidente è responsabile del funzionamento del Circolo nei confronti delle Federazioni sportive e dell'Assemblea sociale. A tal fine esercita funzioni di indirizzo, di proposta e di coordinamento dell'attività del Consiglio Direttivo, assicurandone e controllandone la corrispondenza alle delibere ed alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea.

19.4 Il Presidente può, per motivi di opportunità ed interesse del Circolo, rilasciare inviti a frequentare il Circolo.

## **Articolo 20**

### **Consiglio Direttivo**

20.1 Il Circolo è amministrato dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente; dal Vice Presidente e da sei Consiglieri, ciascuno dei quali eletto con riferimento ai seguenti settori operativi:

- a) Segreteria,
- b) Tesoreria ed Amministrazione;
- c) Lavori ed attività tecniche;
- d) Attività Sportive;
- e) Casa di Ripetta;
- f) Sedi Sportive.

20.2 In assenza di qualcuno dei Consiglieri, o in caso di urgenza, il Presidente o il Vice Presidente lo sostituiscono personalmente.

20.3 E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove applicabile, dal CIP.

20.4 Al Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o per incarico da lui ricevuto, sono affidate affidata le relazioni esterne e l'immagine del Circolo, nonché di altre funzioni di carattere gestionale che verranno determinate dal Consiglio Direttivo e l'organizzazione di ogni forma di manifestazione sociale.

20.5 Il Consigliere Segretario ha la responsabilità dell'osservanza delle formalità stabilite dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti, ed in particolare:

- a) quelle prescritte per l'ammissione dei Soci;
- b) tenere il Registro dei Soci, comunicandone al Consigliere Tesoriere Amministratore le avvenute variazioni;
- c) conservare l'archivio sociale, cartaceo ed informatico;
- d) disbrigare la corrispondenza del Circolo;
- e) redigere i verbali delle Assemblee e delle riunioni consiliari conservando la documentazione di supporto;
- f) dare comunicazione della convocazione delle Assemblee nei modi e termini prescritti dall'articolo 16 dello Statuto;
- g) inserire nell'ordine del giorno delle Assemblee le proposte formulate dai Soci in tempo utile;
- h) dar comunicazione ai Consiglieri della convocazione del Consiglio Direttivo predisposta ai sensi dell'articolo 21;
- i) coordinare le relazioni del Consiglio con gli altri Organi sociali;
- l) su nomina del Presidente, è Responsabile Interno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali, curandone la conformità alle norme di legge e alle prescrizioni del Garante.

20.6 Il Consigliere Tesoriere cura il regolare andamento economico e finanziario del Circolo. Egli è responsabile della custodia del patrimonio sociale mobiliare ed immobiliare; vigila sulla regolarità dei documenti contabili che vi si riferiscono, cura la puntuale e completa esazione delle entrate, tra cui il versamento delle quote associative e dei contributi dovuti dai Soci, autorizza i pagamenti e cura gli incassi per mandato del Consiglio Direttivo, predispone e redige i progetti di bilancio del Circolo.

20.7 Il Consigliere ai Lavori ed Attività Tecniche è affidato il compito di:

- a) verificare ed eventualmente adeguare gli impianti e le strutture alle vigenti normative in materia di sicurezza;

- b) riordinare e periodicamente aggiornare, in accordo con i Consiglieri alla Casa di Ripetta e alle Sedi Sportive gli elaborati rappresentativi degli immobili e degli impianti tecnologici;
- c) riordinare e periodicamente aggiornare, in accordo con il Segretario, la documentazione tecnico-amministrativa relativa agli immobili;
- d) rappresentare il Circolo, in accordo con il Consiglio Direttivo, presso le amministrazioni pubbliche per l'espletamento di pratiche tecnico-amministrative relative agli immobili;
- e) curare i rapporti con i tecnici incaricati dal Circolo in relazione alle loro prestazioni professionali e coordinarne le attività;
- f) svolgere la supervisione sulle attività dei professionisti e delle imprese in fase di programmazione, esecuzione e collaudo dei lavori;
- g) predisporre, in accordo con il Consiglio Direttivo, un programma pluriennale di ottimizzazione, espansione ed integrazione delle diverse Sedi del Circolo ed il relativo budget previsionale dei costi.

20.8 Il Consigliere alle Attività Sportive determina, di concerto con il Consiglio Direttivo, la politica dello sport del Circolo e, dopo averlo concordato con i Direttori alle singole discipline, presenta al Consiglio Direttivo il budget annuale per l'inserimento nel piano globale di budget del Circolo. Attiva direttamente e tramite i Direttori Sportivi tutte le iniziative necessarie per lo svolgimento della pratica sportiva dei Soci, sia a livello amatoriale che agonistico, sovrintende alla corretta utilizzazione e conservazione delle strutture adibite all'attività sportiva. Riferisce al Consiglio Direttivo e, per opportuna comunicazione, al Collegio dei Probiviri le trasgressioni ai Regolamenti.

20.9 I Consiglieri alla Casa di Ripetta e alle Sedi Sportive, ognuno per gli ambiti di competenza ed anche coordinando l'attività degli eventuali delegati:

- a) sovrintendono e vigilano, su formale delega del Presidente quale Datore di Lavoro e del Consiglio, sull'osservanza degli obblighi di legge di cui al T.U. Sicurezza ed Igiene sui luoghi di lavoro e delle disposizioni interne in materia e tutela dell'ambiente;
- b) sovrintendono alla buona e corretta gestione e conservazione rispettivamente della Casa e delle Sedi sportive, degli impianti e del materiale ivi esistente ed al funzionamento dei servizi esplicati nei locali stessi, dando le opportune disposizioni;
- c) redigono il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) propongono, di conseguenza, il budget degli interventi annuali, che sottopongono all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) coordinano le varie attività ed eventi di concerto con gli altri Consiglieri interessati (sport, eventi, manifestazioni ecc.);
- f) esercitano la gestione e il controllo del personale addetto alle rispettive Sedi, con le limitazioni di cui all'articolo 21.4;
- g) ricevono i reclami che riguardano i locali ed i servizi, provvedono in merito o ne riferiscono al Consiglio Direttivo;
- h) riferiscono al Consiglio Direttivo e, per opportuna comunicazione, al Collegio dei Probiviri le trasgressioni ai Regolamenti;
- i) tengono a disposizione nelle sedi un libro per i reclami che ogni singolo Socio può indirizzare al Consiglio Direttivo per segnalare qualsiasi inconve-

niente sia nel suo interesse personale, sia nell'interesse generale del Circolo, come qualsiasi mancanza del personale;

j) redigono annualmente l'inventario dei beni sociali.

20.11 I Consiglieri alla Casa di Ripetta e alle sedi sportive per l'esercizio della gestione e del controllo del personale addetto alle rispettive Sedi, potranno avvalersi della collaborazione di un Socio del Circolo nominato Direttore del Personale.

## **Articolo 21**

### **Attribuzioni del Consiglio**

21.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione morale, disciplinare, sportiva ed amministrativa e per la gestione del Circolo, del quale promuove gli sviluppi e regola il funzionamento.

21.2 Il Consiglio Direttivo per l'espletamento delle sue funzioni può nominare consulenti e collaboratori, anche esterni, commissioni consultive o di studio, composte da Soci e/o non Soci, determinandone compiti, poteri e durata, ferma restando la responsabilità del Consiglio medesimo.

21.3 Compete al Consiglio Direttivo dare valore ed esecutività all'opera di tali commissioni.

21.4 Compete al Consiglio Direttivo la assunzione, il licenziamento del personale, il conferimento o la revoca degli incarichi, nonché le politiche di indirizzo e retributive;

21.5 Resta in facoltà del Consiglio, ricorrendone l'esigenza e rilevandone l'opportunità, di procedere alla esternalizzazione di taluni servizi. In tal caso, il Consiglio procede alla selezione del soggetto, persona fisica o giuridica, avente i requisiti di professionalità ed affidabilità e gli conferisce formale incarico, definendone contenuti, modalità di esecuzione, durata e corrispettivo.

21.6 Ogni Consigliere può delegare uno o più Soci per il disimpegno delle proprie mansioni, previa approvazione del nominativo dal Consiglio Direttivo. Il o i delegati possono operare autonomamente nel rispetto della delega ricevuta e partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del consigliere delegante o del Presidente, ogni volta che siano esaminati provvedimenti inerenti la delega

21.7 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di assumere e concedere gestioni e concessioni afferenti agli scopi istitutivi del Circolo.

21.8 Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di istituire le Sezioni sportive di cui all'articolo 29 e di emanarne i relativi Regolamenti.

21.9 Il Consiglio Direttivo esamina e rende esecutive le sanzioni pecuniarie proposte dai Direttori Sportivi e l'entità dei danni.

21.10 Spetta al Consiglio Direttivo emanare Regolamenti riguardanti contributi ed oneri di carattere speciale e/o straordinario eventualmente posti a carico dei Soci dall'Assemblea.

21.11 Il Consiglio Direttivo redige i Regolamenti che stabiliscono le norme, non comprese nel presente Statuto, necessarie per disciplinare l'uso dei locali, degli impianti sportivi e del materiale sportivo, il funzionamento e l'uso dei vari servizi, nonché per regolamentare e dare esecuzione a deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

21.12 Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo risolve eventuali conflitti di competenza fra i Consiglieri precisandone le responsabilità o modificandone i compiti.

## **Articolo 22**

### **Modalità di funzionamento del Consiglio**

22.1 Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza o impedimento del Vice Presidente, o su richiesta di almeno tre Consiglieri, mediante avviso contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno comunicato con qualsiasi altro mezzo anche informatico almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, un giorno prima.

22.2 Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti per i quali non si ritenga sufficientemente informato.

22.3 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione e votazione degli argomenti oggetto di discussione; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

22.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

22.5 Le deliberazioni sono valide ed esecutive se prese a maggioranza di voti dei membri presenti.

22.6 In caso di parità di voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci in tale riunione, sarà decisivo.

22.7 Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario processo verbale che, dopo essere stato sottoposto all'approvazione del primo Consiglio utile, è inserito nell'apposito libro e firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, nonché dal Segretario.

22.8 I Consiglieri che siano rimasti assenti non giustificati per più di tre sedute anche non consecutive del Consiglio o che comunque abbiano dimostrato grave negligenza nello svolgimento del loro incarico, potranno, su proposta del Presidente o del Vice Presidente e con delibera consiliare adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, essere dichiarati decaduti dalla carica.

22.9 In tale evenienza si applica l'Art. 17 sesto comma, e la relativa delibera dovrà essere affissa nei locali sociali.

## **Articolo 23**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

23.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che devono essere forniti di titolo professionale idoneo.

23.2 Al Collegio dei Revisori dei Conti sono devolute le funzioni di controllo sulla contabilità e sui bilanci del Circolo.

23.3 E' Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti colui che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal membro con più anzianità di Circolo.

23.4 Le riunioni avvengono di norma ogni 90 (novanta) giorni e possono svolgersi anche in audio/videoconferenza, alle condizioni riportate al precedente articolo 22. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro, tenuto dal Collegio dei Revisori dei conti stesso.

23.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

23.6 I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

23.7 I membri del Collegio partecipano all'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio e presentano una propria relazione sul bilancio consuntivo.

23.8 I membri del Collegio che non assistono senza giustificato motivo a tre Consigli Direttivi o a due Assemblee consecutivi decadono dal loro incarico.

## **Articolo 24**

### **Collegio dei Proviviri**

24.1 Il Collegio dei Proviviri si compone di sette membri effettivi e tre supplenti che non facciano parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, né abbiano altri incarichi nel Circolo.

24.2 È Presidente del Collegio colui che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal membro con più anzianità di Circolo.

24.3 Le sedute del Collegio dei Proviviri sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

24.4 Il Collegio dei Proviviri si dota di un proprio Regolamento con cui disciplina la procedura del suo funzionamento, assicurando in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nonché l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi per i propri membri.

24.5 Il Regolamento è portato a conoscenza di tutti i Soci mediante pubblicazione sul sito del Circolo.

24.6 Il Collegio dei Proviviri è organo di garanzia che, in posizione di terzietà ed autonomia, quale collegio arbitrale irrituale decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, secondo equità le controversie, attinenti alla vita sociale, tra i Soci, tra i Soci e gli Organi del Circolo, ovvero tra i Soci e il Circolo, svolgendo obbligatoriamente ed in via preliminare una funzione conciliativa al fine di assicurare l'armonico svolgersi della vita sociale e la tutela dell'immagine e delle tradizioni del Circolo.

24.7 Esso applica, ricorrendone i presupposti su propria iniziativa, o su richiesta del Consiglio Direttivo o di un Socio, le sanzioni disciplinari di cui al successivo articolo 25.

24.8 Le decisioni del Collegio sono comunicate a cura del Consigliere segretario ai diretti interessati e, successivamente, pubblicate sul sito del Circolo nell'area riservata ai soli Soci

24.9 Nei casi di particolare gravità e rilevanza, prima della decisione definitiva di merito, il Collegio dei Proviviri, quando appaia opportuno nell'interesse del Circolo e dei Soci, può sospendere cautelativamente il Socio deferito.

24.10 Il Collegio dei Proviviri esprime parere vincolante sull'ammissibilità degli aspiranti Soci, previa indagine volta ad accertare l'idoneità morale e sociale del candidato a far parte del Circolo, tenendo anche conto

delle informazioni scritte e verbali fornite dai presentatori ed eventualmente anche da altri Soci. La motivazione della domanda respinta sarà comunicata verbalmente soltanto ai Soci presentatori.

24.11 Le decisioni del Collegio di Proviviri sono immediatamente esecutive, salvo quanto disposto all'articolo 26.7.

24.12 Tali decisioni debbono essere emesse entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'avvio della procedura, salvo necessità di particolare istruttoria, e comunque devono essere emanate entro 120 (centoventi) giorni.

## **Articolo 25**

### **Provvedimenti disciplinari**

25.1 Il Collegio dei Proviviri, qualora un Socio:

a) manchi alle norme di convivenza sociale, tanto nei locali del Circolo quanto fuori di esso;

b) venga meno - o per colpa o per dolo - alle norme di correttezza e generosità sportiva;

c) si renda colpevole di azioni disonorevoli che possano recare danno al Circolo;

d) sia con il suo comportamento di serio ostacolo al normale svolgimento della vita sociale;

e) abbia un comportamento contrario alle norme ed allo spirito dello Statuto sociale o dei Regolamenti o, comunque, non si attenga alle norme e prescrizioni che vengano prese dall'Assemblea dei Soci aprirà di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o di un Socio le procedure previste dall'articolo 24 e, sulla base delle relative motivate conclusioni, potrà adottare a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti:

1) diffida;

2) multa;

3) deplorazione;

4) sospensione temporanea dell'esercizio dei diritti di Socio;

5) espulsione dal Circolo.

25.2 Contro i provvedimenti disciplinari di cui ai numeri 3) 4) e 5), il Socio potrà ricorrere al Giurì d'Onore con le modalità previste dall'articolo 26.

## **Articolo 26**

### **Giurì d'Onore**

26.1 È composto dai Presidenti Onorari e dai Soci che hanno ricoperto la carica di Presidente del Circolo o del Collegio dei Proviviri, fatta eccezione per quelli che ricoprono cariche o abbiano incarichi sociali.

26.2 Esso elegge nel proprio ambito il Presidente la cui durata in carica coincide con quella degli organi elettivi del Circolo.

26.3 Esso decide in grado di appello, con ampia facoltà di indagine e di valutazione, sui reclami contro i provvedimenti, positivi o negativi, di cui all'articolo 25.1 punti 3) 4) e 5).

26.4 Il Giurì d'Onore si dota di un proprio Regolamento con cui disciplina la procedura del suo funzionamento, assicurando in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, nonché l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi per i propri membri.

26.5 Il Regolamento è portato a conoscenza di tutti i Soci mediante pubblicazione sul sito del Circolo.

26.6 Il reclamo contro il provvedimento del Collegio dei Probiviri deve essere presentato nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione all'interessato, mediante deposito in Segreteria o inoltro con posta elettronica.

26.7 Il reclamo sospende l'esecutività del provvedimento del Collegio dei Probiviri.

26.8 La decisione deve essere adottata nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del reclamo scritto. Il quorum per dare validità alle decisioni è di cinque membri.

26.9 Le decisioni disciplinari del Giurì d'Onore sono pubblicate sul sito del Circolo nell'area riservata ai soli Soci e sono inappellabili.

26.10 Qualora il reclamo sia rigettato per manifesta infondatezza, il Giurì d'Onore potrà comminare al socio una sanzione pecuniaria, il cui importo massimo è pari a un quarto della quota annua.

26.11 Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed anche ciascun Socio, possono richiedere al Giurì d'Onore pareri sull'interpretazione e applicazione del presente Statuto, anche in materia elettorale.

#### **Articolo 27**

##### **Presidenza Onoraria**

27.1 È prevista la nomina di uno o più Presidenti Onorari, che vengono eletti su proposta del Giurì d'Onore.

27.2 La decisione è demandata all'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 28**

##### **Direttori Sportivi**

28.1 I Direttori Sportivi sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consigliere alle Attività Sportive.

28.2 I Direttori Sportivi collaborano con il Consigliere alle Attività Sportive nella predisposizione dei programmi, nella tenuta dei rapporti con la Federazione competente per lo sport ad essi affidato e nell'organizzazione delle rispettive attività.

28.3 Essi sono responsabili dell'espletamento delle funzioni di supporto, di esecuzione e di informazione, ferma restando la responsabilità gestionale del Consigliere delle Attività Sportive.

28.4 I Direttori Sportivi, su invito del Consiglio Direttivo, devono partecipare alle riunioni dello stesso, quando si trattano argomenti di pertinenza della disciplina sportiva da essi diretta.

28.5 I Direttori Sportivi:

a) si occupano della formazione degli equipaggi e delle squadre per l'attività delle singole discipline sportive, dirigono e vigilano sugli allenamenti;

b) dirigono le Sezioni sportive eventualmente istituite ai sensi dell'articolo 29;

c) esprimono parere sulle domande dei Soci che debbono essere abilitati a montare le imbarcazioni per il cui uso è necessaria una particolare perizia;

d) compilano ed espongono nei locali sociali le liste delle imbarcazioni da regata e quelle dei Soci autorizzati a montarle;

e) provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, che il materiale e le attrezzature sportive siano in perfetto stato di conservazione e di funzionamento.

28.6 Della loro consistenza redigono un inventario del materiale e delle attrezzature per il Consigliere alle attività sportive, per le incombenze alle quali quest'ultimo è tenuto.

28.7 Per l'inosservanza delle norme riferentesi agli esercizi sportivi è in loro facoltà proporre al Consiglio Direttivo l'applicazione di sanzioni, comunicandole a tal fine al Consigliere alle Attività Sportive.

28.8 La rappresentanza presso le Federazioni Nazionali ed Internazionali che dirigono le discipline sportive praticate nel Circolo spetta al Presidente ed al Vice Presidente; in alternativa e su espresso mandato del Presidente, il Consigliere alle Attività Sportive o altro Consigliere delegato possono esercitare la rappresentanza del Circolo per i rapporti necessari al conseguimento dei fini sportivi, conformemente alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

28.9 I Direttori Sportivi vigilano sull'uso delle divise come da Regolamenti.

28.10 Ogni Direttore Sportivo, entro il 30 ottobre, deve proporre al Consigliere alle Attività Sportive il programma dell'attività della disciplina sportiva di sua competenza, corredato da un preventivo di spesa massima.

28.11 Se nel corso dell'annata detto preventivo deve essere variato in funzione del rendimento degli Atleti, o per altra causa, il Direttore Sportivo inoltrerà la relativa proposta corredata da una breve relazione scritta.

28.12 Il Direttore Sportivo, con l'approvazione del Consigliere alle Attività Sportive, può delegare uno o più Soci per il disimpegno delle mansioni relative alla disciplina sportiva di sua competenza. Il Socio delegato opera quale esecutore, con vincolo di riporto al Direttore Sportivo.

## **Articolo 29**

### **Sezioni sportive**

29.1 Per ogni disciplina sportiva praticata e facente capo ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina sportiva associata al CONI, può essere istituita con delibera del Consiglio Direttivo un'apposita Sezione sportiva.

29.2 L'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, nonché le modalità di svolgimento delle attività sportive e di utilizzo delle strutture ad esse dedicate sono disciplinate da un Regolamento di Sezione approvato con delibera del Consiglio Direttivo.

29.3 All'attività della Sezione possono partecipare anche gli Atleti del Circolo, purché in regola con gli adempimenti previsti nei confronti del Circolo, in ragione della disciplina sportiva praticata.

29.4 Ciascuna Sezione è presieduta dal Direttore Sportivo competente, nominato ai sensi del precedente articolo 20.

## **Articolo 30**

### **Convenzioni con altri Circoli**

30.1 Il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta all'unanimità, può stipulare convenzioni con altri Circoli, italiani o esteri ("Circoli gemellati"), al fine di consentire la frequentazione ai rispettivi Soci.

30.2 Il Consiglio stabilisce quali impianti e strutture possono essere utilizzati dai Soci dei Circoli gemellati e ne disciplina i termini economici.

30.3 I Presidenti dei Circoli gemellati non sono comunque tenuti a tali pagamenti.

## **Articolo 31**

### **Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo**

31.1 Per la candidatura a Presidente è necessaria un'anzianità di Circolo di almeno quindici anni; di dieci anni per la candidatura a Vice Presidente, cinque anni per la candidatura a Consigliere.

31.2 L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo avviene con il voto di lista secondo le modalità di seguito indicate.

31.3 La lista con la candidatura del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo (con i rispettivi settori di competenza) deve essere sottoscritta, oltre che dai candidati medesimi, da un numero di Soci aventi diritto di voto pari almeno al 5% del complessivo numero dei Soci aventi diritto di voto; tale lista, accompagnata dal relativo programma, deve essere depositata presso la Segreteria del Circolo non meno di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

31.4 Le liste dei candidati depositate ai sensi del precedente comma devono essere pubblicate a cura del Segretario del Circolo, con affissione nei locali sociali e contestuale comunicazione ai Soci anche con mezzi informatici, al-meno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

31.5 Ciascun Socio avente diritto può sottoscrivere soltanto una lista e può presentare la propria candidatura esclusivamente in una lista.

31.6 Per la valida elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo è necessario che alle operazioni di voto partecipi complessivamente almeno il 30% dei Soci aventi diritto che abbiano espresso il voto con le modalità di cui all'articolo 33.

31.7 La votazione deve essere effettuata anche quando sia stata depositata una sola lista.

31.8 Risultano eletti il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo facenti parte della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore alla maggioranza assoluta dei voti espressi, computando tra i voti espressi le schede bianche.

31.9 Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, a partire dall'ottavo giorno successivo, secondo la stessa procedura appresso prevista, si procede ad una seconda votazione alla quale sono ammesse solo le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

31.10 In tale seconda votazione: (i) qualora vi siano due liste, risultano eletti il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo facenti parte della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; (ii) qualora vi sia una sola lista, anche in tale seconda votazione per essere eletta la lista in oggetto deve ottenere un numero di voti non inferiore alla maggioranza assoluta dei voti espressi, computando tra i voti espressi le schede bianche.

31.11 Nel caso in cui anche in tale seconda votazione non sia raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, le candidature decadono ed il Presidente uscente convoca una nuova Assemblea entro quindici giorni con data di convocazione entro i successivi trenta giorni; in tal caso decorrono nuovamente i termini di presentazione delle liste dei candidati.

31.12 Sino alle nuove elezioni restano in carica il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo che hanno completato il mandato, con i soli poteri di ordinaria amministrazione.

### **Articolo 32**

#### **Elezione del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori**

32.1 Per la candidatura a membro del Collegio dei Probiviri è necessario che abbiano oltrepassato il 50° anno di età e un'anzianità di Circolo di almeno quindici anni, mentre per quella a membro del Collegio dei Revisori è necessaria un'anzianità di Circolo di almeno cinque anni.

32.2 Le candidature ad uno dei due Collegi devono essere presentate alla Segreteria del Circolo non meno di dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

32.3 Trascorso tale termine, sono ammesse altre candidature sino all'apertura dell'Assemblea qualora le candidature non abbiano superato di almeno il 25% la composizione di ciascun Collegio.

32.4 Risultano eletti come membri effettivi coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella rispettiva candidatura e membri supplenti coloro che seguono in graduatoria.

### **Articolo 33**

#### **Modalità di espressione del voto e Commissione elettorale**

33.1 L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, avviene mediante l'inserimento delle quattro schede in urne sigillate.

33.2 Le operazioni di voto iniziano in Assemblea e proseguono sino alle ore 17 della successiva domenica, con la facoltà per gli assenti in Assemblea di votare nei giorni di venerdì, sabato presso la Sede Sociale e venerdì, sabato e la stessa domenica presso gli Impianti Sportivi dell'Acqua Acetosa.

33.3 L'Assemblea nomina una Commissione elettorale di sei Soci, che fissa l'orario di apertura delle urne ed assicura, tramite la presenza di uno o più dei suoi membri, la regolarità delle operazioni di voto, per le quali utilizza il personale di Segreteria.

33.4 La domenica sera, subito dopo l'orario di chiusura delle votazioni, la Commissione elettorale, con la presenza di almeno cinque membri, effettua lo spoglio delle schede, iniziando da quelle per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo.

33.5 Lo spoglio prosegue con quelle del Collegio dei Revisori e dei probiviri;

33.6 La Commissione elettorale, verificata la regolarità delle operazioni, proclama gli eletti.

### **Articolo 34**

#### **Fondo comune**

34.1 Il fondo comune del Circolo è costituito dai contributi dei Soci, dai beni mobili ed immobili acquisiti con questi contributi, da finanziamenti, sovvenzioni, donazioni, elargizioni e finanziamenti ricevuti da soggetti pubblici e privati, dai beni mobili ed immobili preesistenti e da quelli pervenuti al Circolo per atti di liberalità, dai proventi di gestione, nonché da qualunque altra entrata.

34.2 I Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di cessazione dalla qualità di Socio per qualsiasi motivo.

### **Articolo 35**

#### **Bilancio**

35.1 L'anno finanziario ha principio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

35.2 Il bilancio, redatto secondo i principi per gli Enti no profit, è compilato a cura del Consigliere Tesoriere e approvato dal Consiglio, che lo presenta all'Assemblea Ordinaria annuale per l'approvazione.

35.3 Esso comprende lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Circolo, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

35.4 Tali bilanci, sono inviati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno venti giorni prima dell'Assemblea per la redazione della relazione da allegare al bilancio, depositate presso la Sede Sociale almeno sette giorni prima dell'Assemblea e sono inviati ai Soci tramite posta elettronica

35.5 Per i termini di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo si rinvia a quanto previsto al precedente articolo 18.

35.6 E' fatto espresso divieto di utilizzare contributi, richiesti ai Soci per investimenti o per altra finalità, per fini diversi da quelli deliberati dall'Assemblea.

35.7 Qualsiasi diverso utilizzo deve essere approvato preventivamente dall'Assemblea dei Soci.

35.8 Solo in caso di straordinaria urgenza, il Consiglio Direttivo potrà utilizzare detti contributi per fini diversi da quelli originari, ma il suo operato dovrà essere comunque ratificato dall'Assemblea dei Soci.

35.9 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

35.10 Eventuali utili e avanzi di gestione derivanti dall'attività del Circolo saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

### **Articolo 36**

#### **Dello scioglimento del Circolo**

36.1 Per lo scioglimento del Circolo occorre il voto favorevole di un numero di Soci pari ai tre quarti dei soci iscritti ed aventi diritto al voto.

36.2 In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio sociale sarà devoluto a fini sportivi, secondo le indicazioni dell'Assemblea, in conformità alle applicabili disposizioni normative.

### **Articolo 36-bis**

#### **Alienazione dei beni immobili**

36-bis.1 Per l'alienazione dei beni immobili del Circolo occorre il voto favorevole di un numero di Soci che superi i quattro quinti dei Soci iscritti ed aventi diritto al voto.

### **Articolo 37**

#### **Modificazioni allo Statuto**

37.1 Il presente Statuto abroga qualunque altro Statuto precedente.

37.2 Le eventuali modificazioni dovranno essere proposte all'Assemblea Straordinaria, che decide con le maggioranze previste dall'articolo 18

del presente Statuto, tranne che per gli articoli 36 e 36-bis per i quali occorre il voto favorevole previsto dai rispettivi articoli.

### **Articolo 38**

#### **Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Norme Transitorie introdotte in occasione della revisione statutaria approvata il 30 gennaio/13 febbraio 2014:

Atteso che l'articolo 10 modifica i limiti di età per la riduzione delle quote annuali, ai Soci che hanno compiuto i 70 anni prima della approvazione del presente statuto e che ne facciano richiesta scritta, continua ad applicarsi la norma previgente, ossia la riduzione delle quote annuali del 20%.

Atteso che l'articolo 11 modifica i limiti di età per la riduzione dei contributi speciali, ai Soci che hanno compiuto i 70 e i 75 anni prima della approvazione del presente Statuto, che ne facciano richiesta scritta, continua ad applicarsi la norma previgente, ossia la esenzione rispettivamente dai contributi a fondo perduto (70 anni) e dai contributi rimborsabili (75 anni).

Fatto salvo quanto sopra, tutte le altre modifiche statutarie relative agli organi sociali in oggetto sono immediatamente applicabili.

Le norme del Regolamento Organico sono recepite nel presente Statuto e nei Regolamenti.